



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 756 DEL 04/09/2023

SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO NR. 6142/2023 - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE ALL'AVV. ANDREA MUSSONI IN ESECUZIONE SENTENZA

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 04

SERVIZIO
UFFICIO CONTENZIOSO AFFARI LEGALI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Volpini Andrea

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 75 e 76 del 22/12/2022, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2023 -2025;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 5/01/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO che:

- il Comune di Cattolica era stato chiamato in causa avanti al TAR Emilia Romagna per l'annullamento previa sospensione:
 - del permesso di costruire n. 86 emesso dal Comune di Cattolica , il 21/10/2010 in favore della società "omissis";
 - del provvedimento costituente parere favorevole alla realizzazione dei lavori di ampliamento, espresso in data 22/7/2010 dalla Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio istituita presso il Comune di Cattolica;
 - di ogni altro atto precedente e presupposto, successivo e conseguente;
- Il Tar aveva rigettato l'istanza cautelare con ordinanza 1011/2010 per la quale era stato proposto appello avanti al Consiglio di Stato rg. 1222/2011 respinto con ordinanza 1306/2011;
- il procedimento avviato dall'Ufficio Unico di avvocatura Pubblica era stato successivamente affidato all'Avvocato Andrea Mussoni con deliberazione della Giunta comunale nr. 52 del 17/3/2017 e deciso con sentenza del Tar nr. 386/2017 favorevole all'Ente;
- con nota assunta al prot. al nr. 47299 del 13/12/2017 è stato notificato all'Ente ricorso in appello al Consiglio di Stato;

EVIDENZIATO che il procedimento si è concluso con sentenza nr. 6142/2023 con la quale il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, che definitivamente pronunciando sull'appello, lo ha respinto condannando la società "omissis" al pagamento delle spese processuali di appello che liquidate in complessivi euro 6.000,00 (seimila/00), oltre accessori di legge e spese generali, di cui euro 3.000,00 (tremila/00) in favore del Comune di Cattolica ed euro 3.000,00 (tremila/00) in favore società "omissis";

RICORDATO che con determina dirigenziale nr. 47 del 19/01/2018 veniva conferito l'incarico di patrocinio legale all'Avv. Andrea Mussoni per un compenso lordo onnicomprensivo pari ad € 3.552,64;

PRESO ATTO che la controparte stà provveduto al versamento di € 4.377,36 relativo alle spese liquidate in sentenza presso la tesoreria comunale come risulta da giustificativo trasmesso dai servizi finanziari dell'Ente depositato agli atti d'ufficio;

CONSIDERATO che:

- le spese liquidate dal giudice in sentenza competono al legale per l'attività di assistenza legale svolta a favore dell'Ente;

- l'art. 5 dell'avviso per la formazione dell'elenco degli avvocati del Comune di Cattolica approvato con determinazione dirigenziale nr. 507/2016 prevede al punto nr. 5 che: *“Qualora l'importo liquidato dal giudice sia superiore a quanto preventivato dal legale incaricato, la differenza potrà essere corrisposta solo dopo che sia stata recuperata dalla parte”*;
- preso atto del conteggio trasmesso dall'avv. Mussoni Andrea;
- l'avviso per la formazione di un elenco di avvocati per il patrocinio legale dell'Ente prevede che una volta effettuato il recupero, compete al legale la differenza tra quanto liquidato dal giudice in sentenza e il corrispettivo dell'incarico attribuito dell'Ente, che in questo caso ammonta ad € 824,72 lordi;

RITENUTO quindi di procedere alla liquidazione della differenza a favore dell'Avv. Andrea Mussoni della somma di € 824,72 lorde omnicomprensive, quale differenza tra quanto liquidato dal giudice in sentenza e il corrispettivo dell'incarico attribuito dell'Ente;

VISTI gli artt. 6 e 50 del D.Lgs n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

Visto il D.Lgs n. 165/2001;

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTI:

- il D.Lgs n. 165/2001;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

- 1) di accertare la somma di € 4.377,36 sul capitolo di entrata nr, 701006 del bilancio di previsione corrente esercizio finanziario Piano dei Conti 3.05.02.03.000;
- 2) di imputare la spesa complessiva di € 824,72 sul capitolo 441003 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario Piano dei Conti 1.09.99.04.000;
- 6) di liquidare, appena ricevuto il saldo dalla controparte, per le motivazioni esposte in narrativa la somma di € 824,72 a favore del legale patrocinatore Avv. Andrea Mussoni dietro emissione di regolare fattura elettronica;
- 7) di dare atto che trattandosi liquidazione spese legali effettuate in sentenza non è stato richiesto il codice Cig all'Anac;
- 8) di individuare nel Funzionario Servizio Contenzioso Affari legali il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento di cui alla presente determina dirigenziale;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Affari Istituzionali - Segreteria - Affari Legali

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 04/09/2023

Firmato

Andrea Volpini / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)